



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>585</b>	<b>13/04/2022</b>
<b>Proposta Numero 630</b>	

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione

<b>OGGETTO:</b>	<b>COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO DELLA DIPENDENTE</b> <b>[REDACTED] PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ</b> <b>ORDINAMENTALE (65 ANNI) E LIMITI DI SERVIZIO (41 ANNI E 10</b> <b>MESI)</b>
-----------------	---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### Visti:

- la legge 08.08.1995 n. 335 recante "riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare";
- la legge n. 449 del 27.12.1997, art. 59;
- legge n. 247 del 24.12.2007 che detta nuove disposizioni in materia pensionistica in vigore dal 01.01.2008;
- la legge n. 214 del 22.12.2011;
- l' articolo 2, comma 5 del DL 101/2013 che ha modificato le regole per la risoluzione del rapporto di lavoro da parte della Pubblica Amministrazione ampliando la casistica della risoluzione unilaterale del rapporto e che testualmente recita : "5. l' articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito in legge 22.12.2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d' ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è modificato dall' elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio per consentire all' interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l' Amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione";

## Richiamati

- l'articolo 1 della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2 del 19.02.2015 :”.....Con l' entrata in vigore delle recenti modifiche il sistema prevede la risoluzione del rapporto di lavoro: obbligatoria, per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia ovvero il diritto a pensione anticipata, avendo raggiunto l'età limite ordinamentale...”;
- l' art. 4 del DPR 29.12.1973, n. 1092 e l'art. 12 della legge 20.03.1975, n. 70 che fissano i limiti ordinamentali per la permanenza in servizio dei dipendenti rispettivamente dello Stato e degli Enti pubblici, applicabile in via analoga anche alle altre categorie di dipendenti pubblici in mancanza di diversa previsione normativa;

Visto il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica n. DFP-0014638-P del 04.03.2021;

Visto il disposto dell'art. 15, comma 1 del D.L. N. 4/2019, dal quale si evince che la prima data utile per il collocamento in pensione per le donne che raggiungono il requisito di anzianità contributiva massima (41 anni e 10 mesi), decorre dopo 3 mesi dalla maturazione del diritto;

Considerato che la dipendente [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED]; in servizio a tempo pieno e indeterminato a far data dal [REDACTED] in data [REDACTED] ha maturato la massima anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi prevista dalla vigente normativa pensionistica;

Accertato dunque che, oltre a maturare in data 31/01/2022, il diritto alla pensione anticipata per la massima anzianità contributiva, la suddetta dipendente in data 19/07/2022 raggiungerà il requisito anagrafico del limite ordinamentale di anni 65 per la permanenza in servizio nella Pubblica Amministrazione come disciplinato dall'art. 4 del D.P.R. 1092/1973 per i dipendenti dello Stato e dall' art. 12 della legge n. 70/1975 per i dipendenti degli enti pubblici;

Ritenuto che alla luce della vigente normativa, sia fatto obbligo a questa amministrazione di provvedere alla risoluzione unilaterale obbligatoria del rapporto di lavoro della suddetta dipendente con decorrenza dalla prima finestra mobile utile prevista dall'Inps;

Visto il vigente CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018;

## DETERMINA

per quanto in premessa, da intendersi qui integralmente riportato:

1. di dare atto che la dipendente di questo Ente [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED]; in servizio a tempo pieno e indeterminato a far data dal [REDACTED]
  - ha maturato in data 31/01/2022, il diritto alla pensione anticipata per la massima anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi prevista dalla vigente normativa pensionistica;
  - in data 19/07/2022 raggiungerà il requisito anagrafico del limite ordinamentale di anni 65 per la permanenza in servizio nella Pubblica Amministrazione come disciplinato dall'art. 4 del D.P.R. 1092/1973 per i dipendenti dello Stato e dall' art. 12 della legge n. 70/1975 per i dipendenti degli enti pubblici;
2. di prendere atto che in data 19/07/2022 si verificherà la condizione di risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro;
3. di collocare conseguentemente a riposo d'ufficio con decorrenza 01/11/2022 (ultimo giorno di servizio 31/10/2022) la suddetta dipendente;

4. di invitare la suddetta dipendente a presentare le apposite domande all'INPS - Gestione Dipendenti Enti Locali - Sede Provinciale di Salerno ed all'Ente per la liquidazione della pensione e dell'indennità premio di servizio;
5. di notificare il presente atto alla dipendente interessata, al Sindaco ed al responsabile dell'Area;

Segretario  
Francesco Minardi / INFOCERT SPA  
*Atto firmato Digitalmente*